

Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma del 20 gennaio 2009

AFFIDAMENTO DEI FIGLI NATURALI - CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO.

Norme impugnate: Art. 1 della legge n. 54 del 2006.

Parametri costituzionali: Artt. 3, 24 e 111 Cost.

Il Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 20 gennaio 2009, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 54 del 2006 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni in ordine all'istanza volta ad ottenere la formula esecutiva al decreto con il quale il medesimo tribunale, tra l'altro pronunciatosi sull'affidamento del figlio naturale, ha posto a carico dell'altro genitore il contributo al mantenimento.

A giudizio del remittente, in base alla disposizione censurata, al provvedimento del tribunale per i minorenni che quantifica il contributo al mantenimento di un figlio minore posto a carico di un genitore non coniugato non potrebbe riconoscersi l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., a differenza di quelli similari in materia di famiglia che sono titoli esecutivi, come espressamente previsto dall'art. 148 c.c. Conseguentemente il genitore naturale, dopo aver ottenuto la pronuncia sull'affidamento dal tribunale per i minorenni, dovrebbe promuovere un'azione unicamente sui diritti patrimoniali dinanzi al tribunale civile ordinario, con evidente disparità di tutela fra figli legittimi e naturali.